

STATUTO**Fondazione****"Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe Ente del Terzo Settore"****Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata****Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

1.1 La "Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe" in Caramagna Piemonte (CN) è stata fondata dal compianto sacerdote don Pietro Pignatta con la denominazione originaria di "Ospedale di San Giuseppe". Ha iniziato la sua attività sin dal 1° (primo) novembre 1870 ed è stata eretta in corpo morale con decreto del 18 gennaio 1877 da Sua Maestà Vittorio Emanuele II.

L'ex IPAB (Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza), "Ospedale di San Giuseppe", con deliberazione numero 56-22725 in data 10 febbraio 1993 ha poi ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

1.2 Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe Ente del Terzo Settore" senza vincoli grafici.

1.3 La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Caramagna Piemonte (CN), Via Ospedale n. 6.

2.2 Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli organi competenti. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Articolo 3 – Scopo

3.1 La Fondazione ha lo scopo di provvedere, senza alcun fine di lucro, all'alloggio, al mantenimento e ad una dignitosa e confortevole assistenza delle persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, con precedenza per l'ammissione alle persone economicamente più disagiate e residenti nel Comune di Caramagna Piemonte, senza perciò dare luogo ad alcun tipo di discriminazione.

Articolo 4 – Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n.104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5 lettera b) del D.Lgs. 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera c) del D.Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 5 lettera z) del D.Lgs. 117/2017.

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari.

5.2 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

5.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7 – Patrimonio della Fondazione

7.1 Per il perseguimento dei fini statuari e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

a) fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Caramagna Piemonte, Via Ospedale n. 6;

b) fondo di dotazione disponibile costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari di proprietà della Fondazione ed indicati in apposito inventario redatto ed aggiornato a cura dell'organo amministrativo;

c) beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi, da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Articolo 8 – Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) rapporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non

specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale.

e) i proventi delle rette pagate dalle persone ospitate;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'rogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'rogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'rogazione;

b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 – Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato la porto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi causa di morte.

Articolo 11 – Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie)

destinate incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 – Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Titolo III – Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 – Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Segretario");
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

15.2 Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Sezione I – Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare l'organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- n) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- o) determinare le rette che gli ospiti devono corrispondere alla Fondazione;
- p) deliberare sull'ammissione dei richiedenti il ricovero nella Casa di Rispo.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

17.2 I Consiglieri sono tutti nominati dal Consiglio Comunale di Caramagna Piemonte, scelti prioritariamente tra coloro che hanno capacità di offrire un concreto apporto di carattere tecnico alla vita amministrativa della Fondazione nel rispetto del criterio proporzionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Caramagna Piemonte si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti prioritariamente tra i cittadini residenti nel Comune di Caramagna Piemonte.

17.5 Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione coloro che ricevono stipendi, onorari o comunque indennità dalla Casa di Riposo, dal Comune o dalle istituzioni da quest'ultimo dipendenti, nonché coloro che hanno una lite in corso con la Fondazione.

17.6 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 – Gratuità dell’incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19 – Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

19.2 I Consiglieri sono sempre rieleggibili senza limiti di mandato, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta al mese in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

20.3 L’avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell’organo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’organo di Controllo.

Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiori a euro diecimila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.10 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90

(novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.11 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 – Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Articolo 23 – Deleghe

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali deleghe a singoli

componenti del Consiglio, con obbligo dei medesimi di rendiconto e di riferire al Consiglio stesso circa l'andamento della relativa gestione. I singoli Consiglieri delegati potranno esclusivamente agire nell'ambito della delega. Qualora si tratti di spese di lieve entità, oppure si manifesti un carattere d'urgenza, il Presidente o il Consigliere Delegato possono effettuare tali interventi senza espressa autorizzazione, con l'obbligo di renderne conto alla prima adunanza del Consiglio.

23.2 Ai Consiglieri possono essere affidate speciali incombenze e pertanto essi hanno, in tal caso, il governo del ramo di servizio a loro affidato e l'incarico di far rispettare i regolamenti e di far eseguire le deliberazioni dell'amministrazione con l'obbligo di riferire a quest'ultima circa l'andamento della relativa gestione.

23.3 I Consiglieri non hanno alcun potere di introdurre modificazioni al servizio da loro diretto, senza previamente informare il Presidente, il quale, qualora lo riterrà opportuno, potrà promuovere le necessarie deliberazioni del Consiglio e ciò sia che si tratti dell'effettuazione di nuove spese che di altre emergenze relative ai vari servizi.

Qualora si tratti di spese di lieve entità o di provviste d'urgenza o di riparazioni non suscettibili di dilazione il Presidente o il Consigliere Delegato possono effettuare tali interventi senza espressa autorizzazione, con l'obbligo di darne conto alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 24 – Presidente e Vice Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della

Fondazione nonché della normativa applicabile;

c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25 – Segretario

25.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicitazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali e la Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla norma

applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25-bis – Segretario Generale

25-bis.1 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario può nominare un Segretario Generale.

25-bis.2 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, la durata dell'incarico e le eventuali deleghe operative.

25-bis.3 Il Segretario Generale è revocabile in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione, senza necessità di giusta causa, salvo quanto diversamente previsto dal contratto di incarico.

25-bis.4 Al Segretario Generale possono essere attribuite tutte le deleghe operative e gestionali, ivi comprese quelle relative:

- alla gestione del personale;
- all'organizzazione dei servizi;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alla gestione amministrativa, economica e finanziaria ordinaria della Fondazione;
- ai rapporti operativi con enti pubblici e privati.

25-bis.5 Restano in ogni caso esclusi dai poteri del Segretario Generale:

- gli atti riservati per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione;
- la cessione a terzi, totale o parziale, della gestione della struttura, che rimane in ogni caso di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

25-bis.6 Il Segretario Generale opera sotto l'indirizzo e il controllo del Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a riferire periodicamente sull'andamento della gestione.

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 26 – Composizione dell'Organo di Controllo

26.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

26.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

26.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27 - Il Revisore Legale dei Conti

27.1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria la nomina di tale organo, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

27.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nell'apposito registro per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

27.3 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.

27.4 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo art. 26 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

27.5 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

27.6 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina del Revisore legale dei conti ovvero affidarne i relativi compiti all'Organo di controllo anche in assenza di specifico obbligo di legge.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Articolo 28 – Esercizi

28.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29 – Bilancio d'esercizio

29.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 30 – Bilancio Sociale

30.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto, qualora obbligatorio per legge, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 31 - Scritture contabili

31.1 la Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 32 – Libri della Fondazione

32.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

32.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

32.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

32.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V – Funzionamento del Servizio

Articolo 33 – Responsabile di Struttura

33.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri un Responsabile di Struttura.

33.2 Il Responsabile di Struttura:

- a) è responsabile della gestione del personale in ordine all'applicazione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari agli standard assistenziali previsti;

b) è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura.

Il Responsabile di Struttura deve rispondere ai requisiti e agli standard richiesti dalla Regione Piemonte e dalla Normativa Vigente.

Articolo 34 – Servizi Amministrativi

34.1 L'amministrazione della Fondazione si articola nei seguenti servizi:

- servizio religioso (funzioni liturgiche e assistenza morale e religiosa);
- servizio amministrativo e patrimoniale (segreteria e tesoreria);
- servizio sanitario e farmaceutico.

34.2 Tali servizi sono disciplinati da apposite deleghe della Fondazione o disciplinate dal Regolamento Interno della Fondazione.

Articolo 35 - Requisiti per l'accesso all'Istituto

35.1 Gli aspiranti al ricovero nella Casa di Riposo devono presentare apposita domanda e produrre tutti quei documenti che saranno loro richiesti dalla Fondazione e disciplinati con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 – Rette dell'Istituto

36.1 Le rette degli Ospiti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione in base all'andamento del costo della vita, alle reali esigenze della Fondazione e alle direttive della Regione Piemonte.

Articolo 37 – Diritti degli Ospiti della Struttura

37.1 Affinché gli ospiti possano godere all'interno della Casa di Riposo di un ambiente accogliente e sereno e così mantenere le loro abitudini familiari:

- a) rimane esclusa ogni disparità di trattamento;
- b) è garantita la piena libertà religiosa;
- c) gli Ospiti potranno svolgere sia all'interno che all'esterno della Struttura le attività e le occupazioni compatibili con la loro età e le loro condizioni psicofisiche e

disciplinati con apposito Regolamento Interno;

d) è lasciato all'Ospite libertà di movimento e di azione con il solo limite nel rispetto dei diritti e delle libertà degli altri Ospiti;

e) gli Ospiti saranno coinvolti nella vita, nella conduzione e nel buon andamento della Struttura.

Articolo 38 – Dimissioni degli Ospiti della Struttura

38.1 Gli Ospiti saranno dimessi dalla Struttura:

a) quando le condizioni di salute ne richiedano il ricovero a lungo od a breve termine in Ospedali o in Case di cura idonee;

b) quando si rendano colpevoli di violazioni del relativo Regolamento Interno.

Articolo 39 – Regolamento Interno

39.1 Con apposito Regolamento Interno sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità di ammissione degli Ospiti;

b) le norme che regolano i Servizi della Struttura;

c) l'organigramma dei vari dipendenti e le loro mansioni;

d) le norme a cui devono ordinariamente attenersi gli Ospiti.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 40 - Devoluzione del patrimonio

40.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 - Disposizioni finali

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed alle norme accessorie e regolamentari di attuazione in particolare alle

norme contenute nel Codice del Terzo Settore (C.T.S.).

In originale firmato:

BONO Luigi Giuseppe

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)